




COMUNE DI FIRENZE
CONSIGLIO DI QUARTIERE 2 – CAMPO DI MARTE

L'Estensore	Il Funzionario P.O. N.Fabbri	Il Presidente Gianluca Paolucci
<input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo Economico e turismo <input type="checkbox"/> Assessore allo Sport <input type="checkbox"/> Assessore Università e Ricerca <input type="checkbox"/> Assessore alla Cultura <input type="checkbox"/> Assessore all'Istruzione <input type="checkbox"/> Assessore Innovazione Bilancio, Patrimonio, Partecipate e Organizzazione <input type="checkbox"/> Assessore alla casa <input type="checkbox"/> Assessore alla Mobilità, Manutenzioni e Decoro <input type="checkbox"/> Assessore alle Politiche Socio Sanitarie <input type="checkbox"/> Assessore all'Ambiente <input type="checkbox"/> Segreteria Quartiere 2	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art.49 d.lgs. 267/2000. Il Dirigente Servizio Quartiere 2 – Campo di Marte  DELIBERAZIONE N.°20042 DEL 09/12/2009.	

**OGGETTO: Mozione "Acqua bene comune, diritto umano universale non
assoggettabile a meccanismi di mercato"**

L'adunanza ha luogo presso il Centro Civico – P.zza Alberti 1/a.

Presiede la Seduta: il Presidente Gianluca Paolucci

Ha funzioni di Segretario: il Funzionario P.O. Nicoletta Fabbri

Fungono da scrutatori i Consiglieri Sig.ri: Acciai, Colangelo, Bellesi

Punto n.3 dell'Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione.

Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: ACCIAI –BALDASSARI –
BAMBAGIONI – BELLESI – BRACCALONI – CALI' – CERCHIAI – COLANGELO – DI
LEO – DRAGHI –NANNELLI – PAOLUCCI - PARRINI – PERICOLI – POMA – RICCI –
SBOLCI – SIRELLO – TODARO – TURIS - ZECCHI.

Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri: ARMENTANO –GHELLI;

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 2

Visto l'art.17 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.)

Visto il tit. IV dello Statuto del Comune di Firenze;

visto l'art. 15 del regolamento dei Consigli di Quartiere

visti gli artt. 37 e 39 del Regolamento del Consiglio di Quartiere 2,

PREMESSO che:

- L'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita. Pertanto, la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale, indivisibile che si può annoverare fra quelli di riferimento previsti dall' art. 2 della Costituzione;
- A partire dalla promulgazione della Carta Europea dell'Acqua (Strasburgo 1968) la concezione dell'acqua come "bene comune" per eccellenza si è affermata a livello mondiale;
- Il "bene acqua", pur essendo rinnovabile, per effetto dell'azione antropica può esaurirsi: è quindi responsabilità individuale e collettiva prendersi cura di tale bene, utilizzarlo con saggezza, e conservarlo affinché sia accessibile a tutti nel presente e disponibile per le future generazioni;
- La risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2006 dichiara "l'acqua come un bene comune dell'umanità" e chiede che siano esplicitati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015 ed insiste affinché "la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua livello locale e in modo democratico";
- La risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 - sulla strategia per il mercato interno, priorità 2003-2006 - già affermava, al paragrafo 5, "essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno";
- Gli stessi organi della UE hanno più volte sottolineato che alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza; si veda ad esempio la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM (2004) 374: "...le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)";
- Non esiste alcuna norma europea che sancisce l'obbligo per le imprese pubbliche di trasformarsi in società private (come ribadito da: Corte di giustizia CE, 2005; Commissione CE 2003 e 2006; Parlamento CE, 2006).

CONSIDERATO che

- per sostanziare il principio del diritto dell'acqua come universale e inalienabile, nonché per riorientare il sistema di tariffazione agevolata per le fasce sociali meno abbienti verso un sistema che assicuri maggiore responsabilizzazione degli utenti e politiche di risparmio idrico, appare opportuno introdurre all'interno degli ordinamenti degli Enti locali la definizione del servizio idrico integrato come servizio pubblico essenziale, di interesse generale, privo di rilevanza economica.

-

RITENUTO

di condividere sostanzialmente gli obiettivi del movimento mondiale per il diritto all'acqua, che coinvolge un sempre maggior numero di Enti Locali in tutto il Paese.

PRESO ATTO

della necessità di individuare e fare propri alcuni principi basilari in tema di concezione dell'acqua come "bene comune".

RICORDATO che

- la gestione del servizio idrico integrato in Italia è attualmente regolata dall'Art. 23bis della Lg.133/2008, che prevede, in via ordinaria, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a imprenditori o società mediante il ricorso a gara, facendo largo forzatamente all'ingresso di privati;
- il recente Art. 15 del D.L. 135/2009 (approvato in Senato in data 4 novembre '09), che modifica l'Art. 23bis, muove passi ancor più decisi verso la privatizzazione dei servizi idrici e degli altri servizi pubblici, prevedendo l'affidamento della gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o, in alternativa, a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non inferiore al 40%;
- la cessazione degli affidamenti "in house" a società totalmente pubblica, controllate dai comuni (in essere alla data del 22 agosto 2008), alla data del 31 dicembre 2011.

CONSIDERATO che

Questo è un epilogo da scongiurare, per un concetto inviolabile che annovera l'acqua come un diritto universale e non come merce, perché espropria l'acqua potabile dal controllo degli Enti locali e dei cittadini, perché consegna al mercato l'acqua con tutte le ripercussioni sociali che questo può generare

VISTO

L'art 11 dello Statuto del Comune di Firenze , comma 2: " Il Comune riconosce l'acqua come bene comune dell'umanità appartenente a tutti gli organismi viventi. L'accesso all'acqua è un diritto umano e sociale individuale e collettivo".

Pertanto, alla luce di quanto sopra

DELIBERA

Di impegnare il Presidente

Ad attivarsi presso il Sindaco e la Giunta comunale affinché siano intraprese tutte le azioni opportune al fine di contrastare i provvedimenti previsti dall' art. 23bis Lg. 133/2008, come modificato dal'Art. 15 D.L 135/2009, che condurranno alla messa a gara della gestione del servizio idrico integrato ed alla consegna dell'acqua ai privati entro il 2011.

Posto in approvazione, il provvedimento ha il seguente esito:

Presenti e votanti: 21 Consiglieri

Voti favorevoli: 12


Voti contrari: 9 (Baldassari, Bambagioni, Bellesi, Cerchiali, Di Leo, Draghi, Pericoli, Poma, Sirello)

Astenuti: nessuno

Il Consiglio di Quartiere 2 approva.

Il Segretario

Nicoletta Fabbri



Il Presidente

Gianluca Paolucci

